

## DETERMINA DIRETTORIALE

N. 62 DEL 12/3/2018

**OGGETTO: ATER PESCARA / DI PIETRANTONIO ELEONORA (ut.8008) RECLAMO EX ART. 669 terdecies CPC TRIBUNALE CIVILE PESCARA-**

### IL DIRETTORE

#### PREMESSO:

che l'Avv. Antonio Colameco è stato incaricato di recuperare un credito iniziale di £ 3.601.160 nell'anno 1999 contro l'assegnatario Di Giampaolo Giuseppe (ut. 8008);

che, ottenuto il decreto, il debitore ha chiesto di poter rateizzare il debito, ma dopo qualche anno, atteso che la morosità non diminuiva è stato notificato precetto e preavviso di rilascio, cui hanno fatto seguito ulteriori rinvii per essersi il debitore nuovamente impegnato con un piano di rientro;

che nelle more della conclusione della procedura esecutiva, l'alloggio in questione è stato assegnato alla moglie Di Pietrantonio Eleonora (a seguito di sentenza di separazione), la quale ha saldato il debito con l'ATER, ma non le spese legali maturate;

che la Sig. Di Pietrantonio ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc. eccependo, in sostanza, la carenza di legittimazione passiva ;

che il Giudice dell'Esecuzione, accolte le istanze dell'ATER costituitasi in giudizio, ha rigettato la domanda di sospensione dell'esecuzione con condanna della ricorrente al pagamento delle spese;

che la Sig.ra Di Pietrantonio ha proposto Reclamo ex art.669 terdecies c.p.c. avverso la suddetta determinazione assunta dal Giudice dell'Esecuzione;

**RILEVATO** che l'Avv. Antonio Colameco con nota prot.2934 in data 8/3/2018 ha relazionato in merito, ritenendo necessario la costituzione dell'ATER nel procedimento in oggetto; per le seguenti motivazioni :

1) il debito per spese legali resta anche a carico della moglie dell'originario assegnatario in quanto la L.R. di riferimento prevede espressamente che rispondono dei canoni ed accessori tutti coloro che risiedono e fanno parte del nucleo familiare (d'altro canto la stessa Di Pietrantonio ha estinto il debito per sorte capitale nascente dal contratto sottoscritto dal marito);

2) il contratto di cui è attualmente intestataria è un contratto in "continuazione " col precedente,

**VISTA** la suddetta relazione dell'Avv. Antonio Colameco in data 8/3/2018;

**RITENUTO** di condividere le motivazioni espresse nella suddetta relazione dell'Avvocato Colameco e di conseguenza di costituirsi nel giudizio in questione ;

**DATO ATTO** che il compenso è regolato dalla convenzione già in essere con l'avvocato, stipulata al momento dell'incarico per il recupero della morosità;

**VISTO** l'art. 11 del vigente Statuto aziendale;

**RITENUTO** di dover disporre in merito

### DETERMINA

1) di costituirsi nel giudizio in oggetto proposto dalla Sig.ra Di Pietrantonio Eleonora per le motivazioni in narrativa;

2) di nominare difensore e procuratore dell'Azienda l' Avv. Antonio Colameco.



IL DIRETTORE

Dotessa Giuseppina Di Tella